

Il crocefisso nelle scuole non è previsto della Legge.

Comitato per la Scuola della Repubblica

17-12-2004

Secondo la Corte Costituzionale le norme regolamentari di 80 anni fa non contengono alcun obbligo per le scuole.

Non essendoci una legge specifica, lo Stato e le Scuole devono applicare il principio supremo di laicità dello Stato. Quindi le scuole devono rispettare tale principio e non devono affiggere simboli religiosi.

La pronuncia, al contrario di quanto parrebbe aver imprudentemente affermato qualche mezzo di informazione, è meramente processuale, poiché si limita ad affermare che la Corte costituzionale non è competente a giudicare della legittimità delle norme censurate (in quanto contenute, in realtà, in fonti regolamentari e non in fonti legislative).

La Corte Costituzionale afferma che le norme impugnate "si limitano a disporre l'obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie", ma allo stesso tempo circoscrivono "il loro oggetto e il loro contenuto solo all'onere della spesa per gli arredi".

Insomma, dell'obbligo di esposizione del crocefisso nelle norme regolamentari impugnate non si parla affatto.

Infatti la tabella allegata al regio decreto del 1928 "contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione".

L'art. 118 del r.d. n. 965 del 1924 "si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocefisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell'arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo".

Infine - conclude la Corte - non ha alcun valore il fatto che l'art. 676 del testo unico preveda che rimangono in vita tutte le norme non espressamente abrogate dallo stesso testo unico, perché "l'eventuale salvezza" di norme "non incluse nel testo unico e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari".

Il segnalato problema di legittimità riguarda il fondamento legislativo delle norme regolamentari (che l'ordinanza della Corte non ha indicato);

Il problema amministrativo dovrà ovviamente trovare soluzione nel giudizio principale, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale remittente.

Il comitato direttivo dell'associazione

Roma 15 dicembre 2004

COMMENTI

alberto petrocelli - 19-12-2004

Anche questa è l'Italia! Perdere tempo (e denaro) a discutere se sia legale o meno appendere un crocefisso in aula.....

Goffredo - 19-12-2004

Gia', ma intanto il messaggio arrivato in tutte le case e' un altro. E chi mi dice che voi abbiate ragione e gli altri torto? Siamo allo sbando generale. Non si capisce piu' niente. E la gente segue i messaggi dei media, non gli articoli dei Comitati sui siti internet. Nessuno e' in grado di fare un comunicato pubblico a gran voce? Mandate un messaggio al Presidente della Repubblica affinche' ristabilisca la verita'. O no?